

GABRIELLA LUPO
NOTAIO
Via Ppe di Granatelli, 36
Tel. 091 321607 - Tel. e Fax 0916122023
90139 PALERMO

Repertorio N.16062

Raccolta N. 5713

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno trenta del mese di Maggio.

In Palermo, nel mio studio sito nella Via Principe di Granatelli n.36.

Innanzi a me Dottor Gabriella Lupo, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Palermo,

sono presenti i signori



1)- TORNAGO Maria Gabriella, nata ad Aosta il 4 Ottobre 1956, residente a Palermo nella Via Santorre Santarosa n.2, codice fiscale TRN MGB 56R44 A326N;

2)- MANGIALINO Francesco, nato a Polizzi Generosa (PA) il 5 Luglio 1967 ed ivi residente nella Via Garibaldi n.104, codice fiscale MNG FNC 67L05 G792T;

3)- GANCI Davide, nato a Palermo il 22 Gennaio 1972 ed ivi residente nella Via Monteverdi n.19, codice fiscale GNC DVD 72A22 G273X;

4)- FLEND A Dario, nato a Palermo il 10 Aprile 1972 ed ivi residente nella Via Spagna n.16, codice fiscale FLN DRA 72D10 G273E;

5)- MASO Alessia, nata a Venezia il 3 Aprile 1978, domiciliata a Palermo nella Piazza Ballarò n.37, codice fiscale MSA LSS 78D43 L736L.



Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART.1)- Viene costituita tra i signori Tornago Maria Gabriella, Mangialino Francesco, Ganci Davide, Flenda Dario e Maso Alessia, una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura Società Cooperativa".

ART.2)- La società ha sede in Palermo.

Ai soli fini della trascrizione nel Registro delle Imprese, i Comparenti dichiarano che la sede della società viene fissata in Palermo nella Via Santorre Santarosa n.2.

ART.3)- Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3) dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A", la Cooperativa nel promuovere i diritti universali di ogni persona, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, rivolgerà particolare attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

La Cooperativa si propone di promuovere e valorizzare il turismo naturalistico, il turismo sostenibile, il turismo responsabile, il turismo sociale, l'ecoturismo, il turismo culturale, l'educazione allo sviluppo, ambientale, interculturale e alla legalità, e di gestire e salvaguardare il patrimonio ambientale, nel rispetto dei limiti posti dalla legisla-

zione vigente in materia, attraverso:

1. la collaborazione, la ricerca di intese e convenzioni con enti pubblici e privati che operano nel settore turistico;
2. la diffusione delle più ampie conoscenze nell'ambito del turismo sostenibile;
3. la realizzazione di attività di servizi nell'ambito del turismo sostenibile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati;
4. la collaborazione con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio;
5. la divulgazione informativa e pubblicitaria di realtà turistiche già operanti e la collaborazione con queste;
6. la produzione e pubblicazione di guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con case editrici;
7. la creazione di collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale e internazionale;
8. l'organizzazione di campi di lavoro, scambi internazionali, vacanze studio, stage per lo sviluppo di scambi culturali tra i diversi paesi;
9. l'organizzazione e la conduzione di escursioni in ambienti naturali e di visite guidate al patrimonio storico, artistico

e paesaggistico in Italia ed all'estero,

10. l'organizzazione di corsi di escursionismo e altre attività didattiche e formative nel campo ambientale, interculturale e della legalità;

11. l'organizzazione di corsi professionali e di aggiornamento, nonché convegni ed eventi su temi scientifici e culturali;

12. la produzione di qualsiasi mezzo di informazione (grafica, stampa, foto, video, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della cooperativa mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica;

13. l'organizzazione e la promozione di eventi o manifestazioni, con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività in Italia e all'estero;

14. la gestione di strutture turistico-ricettive e di aree di interesse naturalistico;

15. la gestione di musei, mostre, e centri di divulgazione scientifica culturale e turistica;

16. l'istituzione di servizi di sorveglianza al patrimonio storico ambientale;

17. la formazione e l'impiego di guide per un turismo sostenibile;

18. la gestione di agenzie di viaggio e turismo senza scopo

di lucro, previo rilascio della prescritte autorizzazioni;

19. la gestione di sportelli informativi rivolti alle comunità locali, atti a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;

20. servizi rivolti alle scuole di ogni livello e grado pubbliche e private, finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale;

21. gestione di attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande anche in strutture turistico-ricettive e di intrattenimento;

22. la gestione di un servizio noleggio mezzi di trasporto;

23. il trasporto di persone conto terzi;

24. commercializzazione all'ingrosso e/o dettaglio, e/o distribuzione, di prodotti artigianali e agro-alimentari nazionali ed internazionali;

25. qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni.

La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e



potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

La cooperativa, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad associazioni, consorzi, cooperative, acquistare quote di società di capitali aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio. Potrà aderire altresì ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per quanto riguarda lo scopo sociale, l'amministrazione, la rappresentanza, i poteri, degli organi societari, le assemblee, e quant'altro rilevante ai fini della vita della Società valgono le norme di cui allo Statuto sociale che previa lettura da me Notaio datane alle Parti si allega al presente atto segnato con lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.4)- Il capitale sociale è diviso in quote da Euro 700,00 (settecento e zero centesimi) cadauna; ogni socio sottoscrive una quota per cui il capitale sociale ammonta a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento e zero centesimi).

I Componenti mi dichiarano che detta complessiva somma è stata interamente versata nelle casse sociali.

ART.5)- La durata della società viene fissata sino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART.6)- Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno Dicembre di ciascun anno.

Il primo si chiuderà il trentuno Dicembre duemilasei.

ART.7)- L'amministrazione della società è affidata per il primo triennio ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono

chiamati i signori:

- Mangialino Francesco, Presidente;

- Tornago Maria Gabriella, Ganci Davide, Flenda Dario e Maso Alessia, Consiglieri.

I sopra nominati signori Mangialino Francesco, Tornago Maria Gabriella, Ganci Davide, Flenda Dario e Maso Alessia dichiarano di accettare le cariche loro conferite, non sussistendo cause di ineleggibilità o di incompatibilità per rivestire le medesime.

ART.8)- Per quanto non previsto nel presente atto ed allegato statuto si applicano le norme di legge in materia di società cooperativa.

ART.9)- Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società ed ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2328 C.C., così come modificato dal D.P.R.

10.2.1986 n.30, i Componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società stessa ammonta circa a Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).


Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato in tre fogli di carta di cui si occupano facciate nove con questa letto da me notaio con l'allegato alle Parti che lo approvano.

F.to Tornago Maria Gabriella - Francesco Mangialino - Alessia Maso - Dario Flenda - Davide Ganci - Gabriella Lupo Notaio.

opia conforme all'originale nei miei atti.

si rilascia per uso di legge.

Palermo, 20 Giugno 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written over the horizontal lines of the document.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA


Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Palermo una società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro con la denominazione "A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.



TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, che si ispira ai valori della solidarietà e dell'etica, riconoscendosi nei principi e nel metodo della mutualità senza finalità speculative, intende:

- ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali;

- offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore;

- valorizzare la persona del socio, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle sue potenzialità;

- costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solidarietà e di reciproco sostegno.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 cod. civ., la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 cod. civ. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 cod. civ.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, per quanto intenda avvalersi in via prevalente dello scambio mutualistico di cui al punto 2) dell'art. 2512 del Codice Civile.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-



perative, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. La Cooperativa allo scopo potrà aderire a Consorzi e Raggruppamenti di imprese.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa nel promuovere i diritti universali di ogni persona, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, rivolgerà particolare attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

La Cooperativa si propone di promuovere e valorizzare il turismo naturalistico, il turismo sostenibile, il turismo responsabile, il turismo sociale, l'ecoturismo, il turismo culturale, l'educazione allo sviluppo, ambientale, interculturale e alla legalità, e di gestire e salvaguardare il patrimonio ambientale, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente in materia, attraverso:

1. la collaborazione, la ricerca di intese e convenzioni con enti pubblici e privati che operano nel settore turistico;
2. la diffusione delle più ampie conoscenze nell'ambito del turismo sostenibile;
3. la realizzazione di attività di servizi nell'ambito del turismo sostenibile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo

culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a
soggetti pubblici e privati;

4. la collaborazione con agenzie di viaggio e turismo per la
realizzazione di pacchetti viaggio;

5. la divulgazione informativa e pubblicitaria di realtà tu-
ristiche già operanti e la collaborazione con queste;

6. la produzione e pubblicazione di guide, carte, opuscoli,
materiale didattico e informativo, in proprio o in collabora-
zione con case editrici;

7. la creazione di collegamenti con la rete di turismo re-
sponsabile nazionale e internazionale;


8. l'organizzazione di campi di lavoro, scambi internaziona-
li, vacanze studio, stage per lo sviluppo di scambi culturali
tra i diversi paesi;

9. l'organizzazione e la conduzione di escursioni in ambienti
naturali e di visite guidate al patrimonio storico, artistico
e paesaggistico in Italia ed all'estero,

10. l'organizzazione di corsi di escursionismo e altre atti-
vità didattiche e formative nel campo ambientale, intercultu-
rale e della legalità;

11. l'organizzazione di corsi professionali e di aggiornamen-
to, nonché convegni ed eventi su temi scientifici e
culturali;

12. la produzione di qualsiasi mezzo di informazione (grafi-
ca, stampa, foto, video, spot e messaggi pubblicitari, car-



tellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e

la conoscenza delle attività della cooperativa mediante l'u-

tilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica;

13. l'organizzazione e la promozione di eventi o manifesta-

zioni, con particolare riferimento a convegni, congressi,

conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre atti-

vità in Italia e all'estero;

14. la gestione di strutture turistico-ricettive e di aree di

interesse naturalistico;

15. la gestione di musei, mostre, e centri di divulgazione

scientifica culturale e turistica;

16. l'istituzione di servizi di sorveglianza al patrimonio

storico ambientale;

17. la formazione e l'impiego di guide per un turismo

sostenibile;

18. la gestione di agenzie di viaggio e turismo senza scopo

di lucro, previo rilascio della prescritte autorizzazioni;

19. la gestione di sportelli informativi rivolti alle comu-

nità locali, atti a favorire lo sviluppo del turismo respon-

sabile;

20. servizi rivolti alle scuole di ogni livello e grado pub-

bliche e private, finalizzati alla sensibilizzazione, infor-

mazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, so-

ciale e culturale;

21. gestione di attività di ristoro e somministrazione di a-

limenti e bevande anche in strutture turistico-ricettive e di intrattenimento;

22. la gestione di un servizio noleggio mezzi di trasporto;

23. il trasporto di persone conto terzi;

24. commercializzazione all'ingrosso e/o dettaglio, e/o distribuzione, di prodotti artigianali e agro-alimentari nazionali ed internazionali;


25. qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni.

La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

La cooperativa, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad associazioni, consorzi, cooperative, acquistare quote di società di capitali aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio. Potrà aderire altresì ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di



professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:


- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.



Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione

non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-

ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:


a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la ingiustificata mancanza di partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.



In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale nel presente statuto;

f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d), e) relativi alle perso-

ne fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.


Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ultimo rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio deve essere tempestivamente comunicata alla società con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-

dazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa, ovvero per altri motivi da specificarsi nel regolamento di cui all'art. 6, L. 142/2001;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.


Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere



Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri mancanza di interesse alla propria permanenza in società, ovvero non partecipi a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo;

f) per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione delle quote)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto

al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 5, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, ovvero in caso di fallimento, scioglimento o liquidazione il legale rappresentante della persona giuridica od ente, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni alla liquidazione delle quote, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesta la liquidazione nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi);

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

La società non emette i titoli di cui alla presente lettera a) b) e c) ai sensi dell'art.2346 del Codice Civile.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro trasferimento)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari

E' vietata la cessione parziale e/o totale delle quote.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione

provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali, dedotta l'eventuale quota a titolo di ristorno, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, presso la sede sociale o altrove, purchè nella Provincia di Palermo, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica o mezzi di comunicazione equivalenti trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a ri-

chiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero

per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 Codice Civile.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

Salvo diverse disposizioni previste dalla legge o dal presente statuto, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-

goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori

a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale od altrove, purchè nella Provincia di Palermo, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,



gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)


Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.



La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, compreso il potere di rappresentanza legale, spettano al Vice Presidente, la cui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.



Art. 33 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



si sono rieleggibili.

retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-

lea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata

del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il

controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-

sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito

presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-

nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine:

1. al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato;

2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della


operazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,

59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)



L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative e si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to Tornago Maria Gabriella - Francesco Mangialino - Alessia Maso - Dario Flenda - Davide Ganci - Gabriella Lupo Notaio.

io presso
elle Entrate

MO 3

56

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....